

15 febbraio 2019



PERITI INDUSTRIALI

Linea Guida Sicurezza impianti

Italia Oggi pag. 34 del 15/02/2019

Sicurezza impianti: dai Periti industriali un manuale su controlli e verifiche

www.lavoripubblici.it del 15/02/2019

Come compilare il DVR in materia di impianti elettrici? ecco la nuova guida CNPI per questo e molto altro

www.ingenio-web.it del 14/02/2019

CODICE APPALTI

Riforma appalti, Consip: bastano pochi ritocchi per accelerare le gare. Igi: si torni al regolamento

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 15/02/2019

Ritorno all'appalto integrato, riparte il ciclo di audizioni sul Codice Appalti

www.edilportale.com del 15/02/2019

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Semplificazioni fiscali, per i costruttori al primo posto c'è l'abolizione dello split payment

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 15/02/2019

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Certezza pagamenti: anche la Sicilia ha la sua legge a tutela dei professionisti del settore edile

www.lavoripubblici.it del 15/02/2019

PREVENZIONE INCENDI

Pronti 114 milioni per l'adeguamento antincendio di oltre 2mila istituti

www.scuola24.ilsole24ore.com del 15/02/2019

FATTURA ELETTRONICA

Fattura elettronica, per evitare le sanzioni trasmissione allo Sdi entro lunedì 18 febbraio

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com del 15/02/2019

PACE FISCALE

La sanatoria degli errori formali non copre l'omessa dichiarazione

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com del 15/02/2019

Per i contenziosi pendenti domande ancora precluse, manca il modello

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com del 15/02/2019

Il Consiglio nazionale dei periti industriali ha pubblicato ieri la linea guida in materia di «Verifica e controlli impianti elettrici». Lo strumento «si pone l'obiettivo di analizzare le difficoltà che un imprenditore o un dirigente di impresa pubblica si trovano nell'analizzare il rischio elettrico in azienda, indicandogli in particolare le misure indispensabili da mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico». Buona parte della guida è poi dedicata al documento di valutazione del rischio elettrico, fornendone un esempio di tracciatura».



Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Sicurezza impianti: dai Periti industriali un manuale su controlli e verifiche

15/02/2019

Come compilare il Documento di valutazione del rischio (DVR) in materia di impianti elettrici? Quali le misure indispensabili che il Datore di lavoro deve mettere in campo per garantire elevati standard di sicurezza? A questo, ma non solo, punta la linea guida del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati "Verifica e controlli impianti elettrici. Dlgs 81708" redatta dai gruppi di lavoro "Sicurezza sul lavoro" e "Impianti elettrici ed elettronici" del Consiglio nazionale dei Periti Industriali in carica dal 2013 al 2018.

Lo strumento si pone l'obiettivo di analizzare le difficoltà che un imprenditore o un dirigente di impresa pubblica si trovano nell'analizzare il rischio elettrico in azienda, indicandogli in particolare le misure indispensabili da mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza. Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l'impianto elettrico nelle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della sicurezza e dell'obbligo di legge.

Il tema della manutenzione degli impianti elettrici è costantemente "In progress", prova ne è che è in fase di uscita in inchiesta pubblica la nuova guida CEI del CT 64 per questo tema.

Il rischio elettrico può esserci sia nel caso l'azienda non operi specificamente in ambito elettrico, ad esempio per il fatto che si impieghino attrezzature elettriche, sia nel caso, invece, essa sia dedicata alle manutenzioni sui impianti elettrici: la guida mostra la differenza fra le cautele e gli obblighi di legge da impiegare in un caso e nell'altro.

"Perché la valutazione del rischio elettrico - ha commentato Carlo Alberto Bertelli, coordinatore del gruppo di lavoro "Sicurezza sul lavoro" e "Impianti elettrici ed elettronici" del Consiglio nazionale dei Periti Industriali - è obbligatoria esattamente come la valutazione della movimentazione manuale dei carichi o della caduta dall'alto: ma il problema della corrente elettrica nel mondo della sicurezza del lavoro è sempre stato quello di essere un pericolo invisibile. E come il monossido di carbonio è ugualmente letale. Una delle operazioni principali da mettere in atto per limitare il rischio elettrico è avere un efficace piano di manutenzione: esso, sempre preceduto da un iniziale esame a vista, consiste di prove di funzionamento e controllo dei dispositivi attivi (interruttori automatici) e passivi (impianto di terra) presenti".

Buona parte della guida è poi dedicata al documento di valutazione del rischio elettrico, fornendone un esempio di tracciatura: rappresenta un ausilio sia per l'imprenditore che vuole occuparsi personalmente di questo ambito, sia per il professionista che deve effettuare l'analisi dei rischi e redigere il documento.

La linea guida si prefigge, infine, l'obiettivo di diventare uno strumento che racchiude in sé la normativa fondamentale sui principi di manutenzione.

In allegato la linea guida al completo.

© Riproduzione riservata

Come compilare il DVR in materia di impianti elettrici? ecco la nuova guida CNPI per questo e molto altro

CNPI 14/02/2019 277

Sicurezza impianti: a disposizione un manuale CNPI su controlli e verifiche

Arriva la nuova guida del Consiglio nazionale dei Periti Industriali a sostegno di datori di lavoro e professionisti del settore

Come compilare il Documento di valutazione del rischio (DVR) in materia di impianti elettrici? Quali le misure indispensabili che il Datore di lavoro deve mettere in campo per garantire elevati standard di sicurezza? A questo, ma non solo, punta la linea guida del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati "Verifica e controlli impianti elettrici. Dlgs 81708" redatta dai gruppi di lavoro "Sicurezza sul lavoro" e "Impianti elettrici ed elettronici" del Consiglio nazionale dei Periti Industriali in carica dal 2013 al 2018.

Lo strumento si pone l'obiettivo di **analizzare le difficoltà che un imprenditore o un dirigente di impresa pubblica si trovano nell'analizzare il rischio elettrico in azienda, indicandogli in particolare le misure indispensabili da mettere in campo** per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza. Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l'impianto elettrico nelle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della sicurezza e dell'obbligo di legge.



Il **tema della manutenzione degli impianti elettrici** è costantemente "In progress", prova ne è che è in fase di uscita in inchiesta pubblica la nuova guida CEI del CT 64 per questo tema.

Il **rischio elettrico** può esserci sia nel caso l'azienda non operi specificamente in ambito elettrico, ad esempio per il fatto che si impieghino attrezzature elettriche, sia nel caso, invece, essa sia dedicata alle manutenzioni sui impianti elettrici: la guida mostra la differenza fra le cautele e gli obblighi di legge da impiegare in un caso e nell'altro.

"Perché la valutazione del rischio elettrico" ha commentato Carlo Alberto Bertelli, coordinatore del gruppo di lavoro "Sicurezza sul lavoro" e "Impianti elettrici ed elettronici" del Consiglio nazionale dei Periti Industriali "è obbligatoria esattamente come la valutazione della movimentazione manuale dei carichi o della caduta dall'alto: ma il problema della corrente elettrica nel mondo della sicurezza del lavoro è sempre stato quello di essere un pericolo invisibile. E come il monossido di carbonio e ugualmente letale. Una delle operazioni principali da mettere in atto per limitare il rischio elettrico è avere un efficace piano di manutenzione: esso, sempre preceduto da un iniziale esame a vista, consiste di prove di funzionamento e controllo dei dispositivi attivi (interruttori automatici) e passivi (impianto di terra presenti)".

Buona parte della guida è poi dedicata al documento di valutazione del rischio elettrico, fornendone un esempio di tracciatura: rappresenta un ausilio sia per l'imprenditore che vuole occuparsi personalmente di questo ambito, sia per il professionista che deve effettuare l'analisi dei rischi e redigere il documento.

La linea guida si prefigge, infine, l'obiettivo di diventare uno strumento che racchiude in sé la normativa fondamentale sui principi di manutenzione.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

15 Feb 2019

Riforma appalti, Consip: bastano pochi ritocchi per accelerare le gare. Igi: si torni al regolamento

Mauro Salerno

Nessuno stravolgimento, ma pochi semplici ritocchi per accelerare le gare. È la strada suggerita dall'amministratore delegato di Consip Cristiano Cannarsa nel corso dell'audizione sulle difficoltà applicative del codice appalti, tenutasi ieri presso la Commissione Lavori pubblici del Senato.

«Alcune semplici modifiche possono avere effetti importanti sulla riduzione di tempi di gara spesso altissimi» ha detto Cannarsa. L'Ad della centrale acquisti del ministero dell'Economia ha suggerito di invertire le fasi con cui si esaminano i documenti dei concorrenti a una gara d'appalto. Partendo dalla valutazione dell'offerta tecnico-economica e posticipando l'esame della busta amministrativa, «che porta con sé l'obbligo di verificare centinaia di documenti». «In questo modo - ha spiegato Cannarsa - si potrebbe anche limitare la verifica dei requisiti al solo soggetto che è primo in graduatoria». In Italia, invece, «siamo obbligati a svolgere i controlli amministrativi sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara su tutti gli operatori economici - ha spiegato Cannarsa -. In una gara su 10-15 lotti certe volte dobbiamo fare i controlli su 200 imprese. Analizzare queste documentazioni richiede mesi. C'è una mole di documentazione amministrativa mostruosa». Secondo Cannarsa, in Europa invece si fa al contrario. E prendere come esempio l'esperienza europea, ha concluso l'Ad «è un suggerimento immediato che darebbe un effetto significativo sulla riduzione dei tempi e l'efficienza delle gare». Dal numero uno di Consip è arrivata poi la richiesta di digitalizzare al massimo le procedure di gara, arrivando a ipotizzare «una dichiarazione dei requisiti di partecipazione precompilata», sul modello di quanto accade con le dichiarazioni fiscali.

Igi: basta soft law, tornare al regolamento

Sul codice appalti la Commissione di Palazzo Madama ieri ha ascoltato anche la delegazione dell'Istituto grandi infrastrutture (Igi), che in prima battuta ha chiesto di fare un passo indietro rispetto alla scelta della «soft law» dell'Anac. «Le linee guida - ha attaccato il segretario dell'Igi Federico Titomanlio - si sono rivelate uno strumento più di confusione che di aiuto per le imprese e per le stazioni appaltanti: aver messo da parte il regolamento del 2010 è stato un errore». Sul subappalto Titomanlio ha chiesto di rivedere sia il tetto del 30% sia l'obbligo di indicare una terna di subaffidatari, «lasciando all'Amministrazione di decidere le parti dell'opera che un'impresa attrezzata, in quanto tale, non può eseguire che direttamente, altrimenti non ha ragione d'essere né un sistema di qualificazione basato su un'impresa strutturata per eseguire e non per esternalizzare, né la previsione comunitaria dell'eseguire con qualsiasi mezzo che il nostro ordinamento ha applicato soltanto al contraente generale e che invece finirebbe per essere generalizzata».

Indicazioni di rilievo sono poi arrivate grazie a un interessante focus sulle gare, sulla base del monitoraggio tenuto dall'Igi. «Nel 2002 - ha spiegato l'avvocato Laura Savelli - gli investimenti

in opere pubbliche ammontavano a 50 miliardi, nel 2018 sono stati 14 miliardi». Al contrario «per gli affidamenti di servizi, il 2012 ha fatto registrare 17 miliardi di spesa, poi arrivati a 39 miliardi nel 2018, e lo stesso è accaduto per le forniture, che sono passate dai 24 miliardi del 2012 ai 33 miliardi del 2018 (con una punta di 45 miliardi registrata nel 2014)». Questi dati, ha spiegato Savelli, dicono che «mentre per quanto concerne i lavori nell'arco dei 30 anni c'è stato un lento e graduale declino di affidamento delle opere pubbliche, nel comparto servizi e forniture la spesa è stata più che raddoppiata dal 2012 ad oggi. Conclusione: sarà pure vero che l'attività legislativa in costante movimento non ha aiutato il settore dei lavori, «ma è evidente che il problema non riguarda solo la legislazione ma anche le decisioni politiche che hanno determinato questa inversione di tendenza».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

LAVORI PUBBLICI

Ritorno all'appalto integrato, riparte il ciclo di audizioni sul Codice Appalti

Paola Mammarella

15/02 2019

La Conferenza delle Regioni chiede la progettazione semplificata anche per le manutenzioni straordinarie



15/02/2019 – Reintrodurre l'appalto integrato, estendere la progettazione semplificata alle manutenzioni straordinarie. Si basano sull'esigenza di semplificazione del Codice Appalti, garantendo contemporaneamente la qualità delle opere, le richieste avanzate dalla Conferenza delle Regioni in audizione al Senato.

Il Coordinatore della Commissione Infrastrutture della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Fulvio Bonavitacola, ha posto l'attenzione su una serie di aspetti che finora potrebbero aver rallentato il mercato.

Ritorno all'appalto integrato e qualità della progettazione

Come si legge nel documento depositato dalla Conferenza delle Regioni, “l'**appalto integrato** potrebbe contribuire a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, ma è necessario temperare l'utilizzo dello strumento per salvaguardare la qualità del lavoro ed evitare fenomeni distorsivi e aumento della spesa pubblica”.

Secondo la Conferenza delle Regioni, i bandi e i contratti dovrebbero vietare ad esempio all'operatore economico la presentazione di riserve sul progetto esecutivo redatto dallo stesso.

Progettazione semplificata

La Conferenza delle Regioni ritiene necessario che siano snellite le procedure di affidamento della progettazione a professionalità esterne in modo da ridurre i tempi di selezione e preparazione delle offerte.

La Conferenza ha inoltre proposto l'estensione della **progettazione semplificata** alle manutenzioni straordinarie.

Subappalto e criterio del prezzo

Durante l'audizione, il coordinatore Bonavitacola ha segnalato un uso distorto del **subappalto** nei lavori pubblici, per cui si aggira l'istituto mediante l'utilizzo di pratiche quali il distacco della manodopera. “Ci vuole – si legge nel documento - una maggiore trasparenza e controllo della fase esecutiva dell'appalto, che sia utile a riformulare e rideterminare la nozione di subappalto e distinguerla nettamente da quella del subcontratto, che deve essere limitata”.

Proposta infine un'inversione del procedimento di gara per gli appalti aggiudicati con **criteri del solo prezzo** che consenta la verifica della documentazione amministrativa solo dopo l'apertura delle offerte economiche, restringendo l'elenco dei soggetti da sottoporre a verifica.

Codice Appalti, i tempi della riforma

I tempi della riforma non saranno brevi. A pesare sulla riscrittura del Codice sono le richieste degli operatori del settore, talvolta diametralmente opposte. Per i rappresentanti del mondo delle libere professioni, ad esempio, il [ritorno all'appalto integrato sarebbe inconcepibile](#), mentre le imprese specialistiche tendono a difendere i limiti al

subappalto [contestati dall'Unione Europea](#).

Ad ogni modo, quello del giro di consultazioni e dell'adozione di uno o più decreti sulla base della [delega](#) conferita al Governo sembra essere l'unica strada realmente praticabile per la riforma.

Per il resto ci sono stati solo una serie di annunci caduti nel vuoto. Prima la [consultazione](#) [voluta dal Ministro Toninelli](#) per cogliere gli umori degli operatori del settore, poi l'annuncio di una riforma [data per ultimata a novembre](#) dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Il Governo ha tentato poi di inserire una serie di modifiche sostanziali e urgenti al Codice Appalti all'interno del DL "Semplificazioni". In fase di approvazione, il decreto ha perso quasi tutti i pezzi e i tentativi di riforma veloce si sono tradotti in un [nulla di fatto](#).

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato [un altro provvedimento](#) per il veloce sblocco dei cantieri.

Bisogna ora capire se il provvedimento riuscirà a vedere la luce prima dell'inizio della discussione del ddl delega e capire se e in che modo i contributi degli operatori saranno accolti nei decreti attuativi.

Province: sbloccare le assunzioni

L'Unione delle Province d'Italia (UPI) ha affermato che occorre **ridurre il numero delle stazioni appaltati**, perché le attuali 32.000 non permettono di raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa. D'altro canto "abbiamo bisogno che siano riviste le norme per le assunzioni nelle Province per consentire a tutti gli enti, dopo anni di blocco completo delle assunzioni e di trasferimenti di personale, di ricreare strutture tecniche e finanziarie ad alta qualificazione adeguate allo svolgimento delle funzioni previste dalle leggi".

Chiesto anche "lo sblocco immediato della possibilità di utilizzo delle 120 unità di personale che dovrà assumere la **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici** per supportare tutte le Province con figure tecniche altamente specializzate da impegnare nelle strutture che svolgono le funzioni di stazione appaltante e di supporto ai Comuni del loro territorio".

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

15 Feb 2019

Semplificazioni fiscali, per i costruttori al primo posto c'è l'abolizione dello split payment

Mauro Salerno

Primo abrogare lo split payment. Secondo utilizzare a leva fiscale per favorire gli investimenti connessi agli affitti delle case di proprietà delle imprese. Terzo: correggere le storture sul pagamento degli oneri di urbanizzazione che penalizzano gli interventi di rigenerazione urbana. Quarto: ripristinare il regime di deducibilità degli interessi sui finanziamenti accesi dalle imprese per costruire o ristrutturare gli immobili destinati alla vendita (i cosiddetti «beni merce»).

Sono le richieste principali che i costruttori hanno avanzato alla Commissione Finanze del Senato nel corso di un'audizione sulle semplificazioni fiscali.

Split payment: meno liquidità per 2,4 miliardi

Al primo posto per i costruttori c'è l'odiato meccanismo dello split payment, che prevede che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti obbligati versino direttamente all'Erario l'Iva dovuta per i lavori effettuati, mentre l'impresa continua a pagare l'imposta per l'acquisto di beni e servizi. Un sistema che praticamente si traduce in un forte drenaggio di liquidità per le imprese. «Secondo i nostri calcoli - ha spiegato il vicepresidente dell'Ance Marco Dettori, nel corso dell'audizione - lo split payment si traduce un'ingente perdita di liquidità, stimata dall'Ance in circa 2,4 miliardi di euro l'anno, che mette seriamente a rischio l'equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della P.a, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità».

In una situazione di mercato in crisi e con la stretta del credito bancario «le conseguenze dello split payment possono arrivare fino a determinare stati di insolvenza delle imprese». I costruttori comprendono la necessità di rafforzare i controlli contro i meccanismi di evasione o elusione dell'imposta che stanno dietro la scelta di introdurre il meccanismo di scissione dell'Iva, ma ormai, ha rilevato Dettori «l'eliminazione dello split payment sarebbe più che giustificata dalla oramai completa implementazione della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pa, che garantisce l'efficacia dei controlli anti-evasione».

Agevolare gli affitti delle case delle imprese

Alla Commissione i costruttori hanno poi chiesto di «equiparare il trattamento fiscale della locazione effettuata dai privati persone fisiche a quella promossa dalle imprese e società, consentendo anche a queste l'opzione per la "cedolare secca"», in modo da agevolare gli investimenti in un settore in rapida trasformazione dove, ha rilevato Dettori «i giovani danno meno importanza alla proprietà» e più invece alla condivisione degli spazi di lavoro e di vita.

Eliminare gli ostacoli alla riqualificazione urbana

Importante sarebbe poi sciogliere i nodi fiscali che frenano gli interventi di rigenerazione urbana «introducendo un regime contributivo in materia urbanistica (contributo di costruzione

dato da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) specifico e che tenga conto del fatto che si interviene su immobili che hanno già corrisposto in passato oneri e costo di costruzione e in ambiti consolidati già dotati di dotazioni territoriali e servizi connessi». Secondo questa logica, allora, in caso di recupero gli oneri di urbanizzazione dovrebbero essere dovuti solo nel caso «in cui generino un maggiore fabbisogno di dotazioni territoriali» rispetto al passato.

Rendere deducibili gli interessi sui finanziamenti

Ultimo punto toccato è quello della «deducibilità degli interessi passivi derivanti da finanziamenti contratti, in via specifica, per la costruzione o ristrutturazione degli immobili destinati alla vendita (cd. "beni merce" delle nostre imprese)». Dettori ha ricordato che questa misura è stata introdotta per le società immobiliari, «che fanno gestione di patrimoni», mentre non è stata concessa «con evidente disparità di trattamento alle società che fanno sviluppo immobiliare e cioè producono investimenti», che aggiornano e migliorano la qualità urbana.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Certezza pagamenti: anche la Sicilia ha la sua legge a tutela dei professionisti del settore edile

15/02/2019

Dopo un lungo e tortuoso percorso, l'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha approvato una norma a tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati (cittadini e imprese) per le istanze relative al rilascio di titoli abilitativi edilizi e altre autorizzazioni di cui alla **legge regionale n. 16/2016** di recepimento del **D.P.R. n. 380/2001** (c.d. *Testo Unico Edilizia*).

La norma (proposta dai deputati Trizzino e Ciancio) è stata inserita con un emendamento aggiuntivo al **disegno di legge n. 476/A** (nuova finanziaria) e prevede che l'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. È anche previsto che la mancata presentazione di questa dichiarazione costituisce motivo ostativo al completamento dell'iter amministrativo della pratica fino all'avvenuta integrazione.

In buona sostanza, dall'entrata in vigore della norma chiunque vorrà ottenere un titolo edilizio (qualunque esso sia) dovrà prima dimostrare di avere pagato l'architetto, l'ingegnere, il geometra o il geologo cui ha commissionato i lavori. Sarà interessante capire come la norma sarà accolta dagli uffici preposti al rilascio dei titoli edilizi.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Scuola24

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

15/02/2019

Pronti 114 milioni per l'adeguamento antincendio di oltre 2mila istituti

di Claudio Tucci

Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha firmato un decreto che stanziava 114 milioni di euro per l'adeguamento alla normativa antincendio di 2.267 edifici scolastici.

La novità

«Con queste risorse avviamo per la prima volta uno specifico piano per l'antincendio, dando alle comunità scolastiche risposte attese da anni - ha spiegato il ministro -. I 114 milioni di euro costituiscono una prima tranche di fondi attraverso i quali ottenere la certificazione antincendio, ai quali seguiranno altri investimenti. Lavoreremo, inoltre, con gli Enti locali per portare avanti questo impegno».

Gli enti locali che beneficeranno di queste risorse avranno 12 mesi di tempo per aggiudicare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio e potranno richiedere subito, all'atto del finanziamento, l'anticipazione del 20% dei fondi.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved

Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 15/02/2019

Fattura elettronica, per evitare le sanzioni trasmissione allo Sdi entro lunedì 18 febbraio

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Ultimissimi giorni per l'emissione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019; il termine per emetterle senza incorrere in sanzioni è quello della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, che per i contribuenti mensili scade il prossimo 18 febbraio.

L'articolo 21 del Dpr 633/1972, nella sua attuale versione, prevede l'emissione della fattura al momento di effettuazione dell'operazione, che coincide con la consegna per le cessioni di beni e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Il comma 1 dell'articolo 21 prevede, poi, che la fattura si ha per emessa all'atto della trasmissione al cessionario/committente (tramite lo Sdi); per le fatture immediate, la data della fattura coincide con quella di effettuazione dell'operazione, mentre per le fatture differite la data della fattura è quella di emissione/trasmissione.

Tuttavia, per il primo semestre 2019 (prorogato al 30 settembre per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente), il comma 6 dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015, come modificato dall'articolo 10 del Dlgs 119/2018, ha previsto la non applicazione di sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione. Dunque, considerato che il prossimo 16 febbraio (prorogato al 18 perché il 16 cade di sabato) scade il termine della liquidazione Iva di gennaio per i contribuenti mensili, entro questa data devono essere emesse le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio per non incorrere in sanzioni.

Nell'ipotesi in cui la fattura sia emessa e trasmessa successivamente alla scadenza della liquidazione periodica (quindi dopo il 18 febbraio), ma entro il termine della liquidazione successiva (quindi entro il 16 marzo), è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni dell'80%. La riduzione delle sanzioni non trova però applicazione con riferimento all'eventuale tardivo versamento dell'Iva.

Infatti, in occasione di Telefisco 2019, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni oggetto della riduzione prevista dal citato comma 6 dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015 sono, secondo la formulazione letterale della norma, quelle stabilite dall'articolo 6 Dlgs 471/1997. Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a queste fattispecie non rientrano quelle relative all'omesso versamento dell'Iva da parte del cedente, che saranno applicate per intero, fermo restando il ravvedimento operoso.

Esemplificando, quindi:

- un contribuente mensile che effettua un'operazione nel mese di gennaio 2019 e che trasmette la relativa fattura allo Sdi entro il termine della liquidazione del 18 febbraio non incorre in nessuna sanzione;

- il contribuente che, invece, avendo effettuato l'operazione in gennaio, trasmette la fattura allo Sdi entro il 16 marzo (termine della liquidazione successiva) può beneficiare della sanzione ridotta dell'80% per la tardiva fatturazione, ma applicherà la sanzione piena (pari al 30%) per l'Iva che non ha versato correttamente il 18 febbraio; può scattare, inoltre, la sanzione per l'incompleta comunicazione delle liquidazioni Iva fissata da 500 a 2mila euro.

Per far confluire l'Iva che riguarda le fatture di gennaio nella liquidazione, relativamente alle fatture immediate la data della fattura coincide con quella di effettuazione dell'operazione e, pertanto, l'Iva di queste fatture ricade a debito nel mese di competenza; se la fattura è differita, come precisato dall'agenzia delle Entrate, la data della fattura è quella dell'emissione e trasmissione allo Sdi. Ne consegue che il programma gestionale, se la fattura contiene una data del mese di febbraio, deve riuscire a farla ricadere nella liquidazione di gennaio.

Le fatture di acquisto del mese di gennaio, ricevute entro il 15 di febbraio, devono essere registrate nel mese di ricevimento, ma l'Iva può essere portata in detrazione nel mese di effettuazione dell'operazione, dunque gennaio.

P.I. 0077910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 15/02/2019

La sanatoria degli errori formali non copre l'omessa dichiarazione

di Dario Deotto

La sanatoria delle irregolarità formali attende le modalità di attuazione, che dovranno essere stabilite da un provvedimento delle Entrate.

Dovendo stabilire solo le "modalità", il provvedimento non potrà certo districarsi nell'annoso problema riguardante la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali. Questione che, non essendo disciplinata dal diritto positivo, può rifarsi essenzialmente alle prese di posizione di dottrina, prassi e giurisprudenza. Sicuramente si può affermare che una violazione risulta formale quando non incide sulla determinazione della base imponibile e/o sul pagamento del tributo (in questo senso anche circolare 180/E/1998). E proprio questa lettura porta a ritenere che il sommario testo normativo dell'articolo 9 del DL 119/2018 includa nella sanatoria le violazioni di ordine formale relative solo alle imposte sui redditi, all'Iva e all'Irap.

Si faceva riferimento prima alle prese di posizione della prassi. Queste sono relative, al momento, alle precedenti edizioni della sanatoria delle irregolarità formali, come quella dell'articolo 19-bis del DL 41/1995. Quest'ultima stabiliva che le penalità relative alle infrazioni formali non trovassero applicazione se il contribuente, oltre al pagamento delle somme richieste dalla sanatoria, provvedeva «a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze», se richieste da parte dell'ufficio. Ed è proprio questo un punto rilevante che distingue la vecchia sanatoria da quella attualmente prevista dall'articolo 9 del DL 119/2018. Quest'ultima prevede infatti il pagamento di 200 euro e «la rimozione delle irregolarità o omissioni». È evidente la differenza: nella precedente versione della sanatoria l'adempimento omesso o irregolare si doveva eseguire soltanto se richiesto successivamente dall'ufficio, mentre in quella attuale l'adempimento corretto bisogna in ogni caso effettuarlo. Ad esempio, se non si sono trasmesse le dichiarazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva (che è senz'altro una violazione formale), occorre farlo entro il termine di pagamento della prima rata (31 maggio 2019).

In alcuni casi la rimozione dell'errore sarà già intervenuta, come nel caso di un adempimento tardivo. In molti altri casi si tratterà invece di un freno all'adesione alla sanatoria, già negativamente condizionata, in presenza di violazioni plurime, dal cumulo giuridico. Ad ogni modo, qualche utile riferimento per scoprire l'ambito di applicazione della sanatoria può derivare dalla circolare 280 del 1995 (a commento proprio dell'articolo 19-bis del DL 41/1995). Attenzione però a leggere prima la norma, perché la stessa, ad esempio, prevedeva la possibilità di regolarizzare la dichiarazione omessa e presentata entro certi termini a condizione che le imposte fossero state regolarmente versate. Si trattava però di un'esplicita previsione di legge. Perché la dichiarazione omessa, pur in presenza di imposte regolarmente versate, non si può ritenere violazione formale.

Quotidiano del Fisco

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 15/02/2019

Per i contenziosi pendenti domande ancora precluse, manca il modello

di Antonio Iorio

Entro il 31 maggio 2019 deve essere presentata la domanda per la definizione delle liti pendenti. Questa scadenza è stata individuata sin dal primo provvedimento normativo (DI 119/2018). In sostanza la norma ha concesso poco più di 7 mesi per presentare la domanda di definizione delle liti. In base al comma 15 dell'articolo 6 del DI 119/2018 con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla definizione delle liti pendenti

Ad oggi, l'Agenzia non ha ancora reso noto il modello e le modalità di presentazione, né se sia possibile (circostanza per la verità inverosimile) predisporre liberamente l'istanza o mutuarla dall'ultima definizione di qualche anno fa.

È già trascorsa circa la metà del tempo a disposizione e questo ritardo ha conseguenze concrete. Innanzitutto, più in prossimità della scadenza verranno resi noti i provvedimenti attuativi, e maggiore sarà la concentrazione e l'urgenza del lavoro che attende professionisti e imprese interessate. Peraltro la scadenza si va a collocare in un periodo già caratterizzato da altri numerosi adempimenti fiscali e civili.

Poi uffici e enti della riscossione proseguono con le iscrizioni provvisorie costringendo così i contribuenti quantomeno a rateizzare la pretesa onde evitare le inevitabili misure cautelari. Se è certo che quanto si paga a titolo provvisorio verrà scomputato dal dovuto per la definizione, è anche vero che il versamento di somme superiori non potrà essere recuperato. Da evidenziare, infine, che ad oggi, fatta eccezione per le risposte fornite al telefisco, non vi è stato alcun chiarimento sul tema da parte dell'Agenzia e di dubbi certamente ne permangono: valga per tutti il caso dell'esatto importo dovuto in ipotesi di giudizio di rinvio della Cassazione o delle conseguenze in ipotesi di calcoli errati da parte del contribuente.

Vi è quindi da sperare che presto giungano questi provvedimenti attuativi, salvo che già non sia stata già ipotizzata l'inevitabile e puntuale proroga dei termini, ma, a questo punto, sarebbe ancora più auspicabile che vengano informati per tempo anche gli interessati.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati